

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Istituto Comprensivo "E.Q.Visconti" C. F. 97198370583 – COD. Mecc.RMIC818005 Via della Palombella, 4-00186 Roma tel.066833114

Prot.n. 3318 del 02/09/2021

DIRETTIVA N.1
"VIGILANZA SUGLI ALUNNI/E"
a.s. 2021-22

Ai Docenti Alla DSGA Al Personale ATA All'albo Al sito internet della scuola

Oggetto: Direttiva del DS concernente la disciplina della Vigilanza sugli alunni/e. Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza.

Si forniscono alle SS.LL. in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni/e, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni/e è un dovere primario di tutto il personale della scuola che è tenuto a seguire scrupolosamente la seguente Direttiva.

### I riferimenti normativi

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n.275/99 artt. 3,4,8; CCNL 27/11/2007); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 – Legge n.312 dell'11/07/80).

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. L'art. 2047 c.c. recita: "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto", mentre l'art. 2048 c.c. afferma che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e

che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ.,

sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula). La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata ed al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894). Inoltre

#### LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- Visto che ai sensi dell'art. 2048 cod. civ. responsabilità del precettore per danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, i docenti non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione di un fatto dannoso, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa
- Visto che fra i doveri del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati
- Visto che tale obbligo grava, se pure nei limiti fissati dal CCNL, anche sul personale ATA
- Tenuto conto che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni/e, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico
- Visto che sotto quest'ultimo aspetto egli è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono
- Viste le nuove disposizioni normative in ordine alla strutturazione cattedre, organici docenti e Ata RENDE NOTO a tutti: personale docente, non docente, le disposizioni riguardanti la vigilanza sugli alunni/e mediante:
  - affissione all'albo della scuola,
  - pubblicazione sul sito dell'istituto;
  - consegna di una copia del presente regolamento a tutto il personale;
  - informazione ai genitori attraverso invito alla lettura del Regolamento d'Istituto e il patto di corresponsabilità.

## LA SEGUENTE DIRETTIVA

## Art. 1 Vigilanza ed orario di servizio

La vigilanza sugli alunni/e, come stabilito dal Contratto della Scuola (art. 27 del C.C.N.L.), è garantita dagli insegnanti in servizio: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni/e, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento) e ad assistere all'uscita degli alunni/e medesimi", tale comportamento costituisce obbligo di servizio e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente

all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Non rientra tra i doveri dell'insegnante la vigilanza degli alunni/e al di fuori dell'edificio scolastico.

# Art. 2 Norme di servizio durante lo svolgimento delle attività didattiche

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni/e della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi di istruzione e anche per le attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074).

Il docente, pertanto, non deve allontanarsi dalla classe o dalla scuola durante l'orario di servizio per nessun motivo, neanche per brevissimo tempo, se non nel caso in cui si ravvisino gli estremi della causa di forza maggiore (ad esempio: improvviso malessere dell'insegnante o prestazioni di pronto soccorso ad alunno infortunato). Gli alunni/e, non potendo essere lasciati incustoditi, devono essere subito distribuiti nelle altre classi o affidati al collaboratore scolastico e la direzione deve essere immediatamente informata del fatto e dei provvedimenti di emergenza assunti.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo professionale tracciato nel Contratto Collettivo Nazionale del lavoro. L'insegnante è inoltre responsabile dell'andamento disciplinare della classe.

# Art. 3 Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni/e nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni/e. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni/e nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni/e, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

### Art.4 Vigilanza tra i cambi di turno

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni/e durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni/e da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni/e. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i professori, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni/e, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto, possibilmente restando seduti al proprio posto.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei professori, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi e nel caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, sono tenuti a vigilare sugli alunni/e dandone, nel contempo, avviso al responsabile di sede e/o all'Ufficio di Presidenza. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

### Art.5 Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni/e durante gli intervalli (regolati dal Regolamento d'Istituto), della durata di dieci minuti ciascuno ed intercorrenti tra la fine della 2° ora e l'inizio della 3° ora di lezione, e tra la 4° e 5° ora, si dispone che detta vigilanza venga effettuata da quei docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione.

L'insegnante deve essere fisicamente presente fra i propri alunni/e e adottare tutti quegli accorgimenti che servono a prevenire possibili incidenti; anche permanendo sulla porta dell'aula per poter vigilare sia gli alunni/e presenti nell'aula stessa che gli alunni/e presenti nel corridoio.

I collaboratori scolastici durante gli intervalli vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni.

### Art. 6 Uscita alunni/e

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni/e ordinatamente in fila fino all'uscita principale della scuola, assicurandosi di essere seguito dall'intera classe. L'insegnante lascia la scuola quando tutti gli alunni/e della sua classe sono usciti dalla porta. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno. Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni/e dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni/e. In particolare:

- a) gli alunni/e devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire, al coordinatore di team o di classe e al fiduciario del plesso, la lista delle persone da lui delegate. In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria o in possesso dei fiduciari dei plessi. In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenne o sconosciuto.
- b) Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, affidano l'alunno al collaboratore scolastico.
- c) Le norme del precedente punto "a" si applicano anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione.

Gli alunni/e che escono autonomamente devono comunque avere il permesso firmato da entrambi i genitori ( circ. n. 23 del 13/09/2019 prot.n.2842). I responsabili di plesso avranno cura di informare tutti gli insegnanti che prestano servizio all'ultima ora degli/delle alunni/e/e che usufruiscono del permesso dell'uscita autonoma.

### Art.7 Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo-mensa.

La vigilanza sugli alunni/e nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola, è affidata ai docenti appositamente incaricati dal dirigente scolastico, coadiuvati nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL 2007 (Tabella A – Profili di Area del Personale ATA – Area A).

### Art.8 Vigilanza durante il tragitto scuola – palestra fuori sede e viceversa.

Durante il tragitto scuola – palestra fuori sede, e viceversa, la vigilanza sugli alunni/e è affidata al docente di Educazione Fisica.

# Art.9. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

La vigilanza sugli alunni/e durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni/e (C.M.n.291/92) per i viaggi di istruzione, e nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento di istituto che ha disciplinato le uscite didattiche sul territorio alzando il rapporto alunni/e/docente accompagnatore da 1 ogni 25 alunni/e.

In caso di partecipazione di uno o più alunni/e portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni/e disabili. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni/e, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

## Art.10 Vigilanza sui minori diversamente abili

La vigilanza sui minori diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore comunale o dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico. L'insegnante di sostegno deve segnalare al responsabile di plesso, per le scuole primarie l'assenza dell'alunno seguito o degli alunni/e seguiti per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti.

# Art. 11 Vigilanza in presenza di esperti esterni

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico.

Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto nel caso di intervento in classe di "esperti" l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l' "esperto" per la durata dell'intervento ed essere a sua volta direttamente coinvolto nell'attività didattica messa in atto.

I genitori possono essere invitati a Scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini

### Art. 12 Malesseri/infortuni

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente:

- a) richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- b) provvederà ad avvisare i familiari;
- c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel. 118).

In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:

- generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio. In caso di incidenti o malori di una certa gravità si avviseranno tempestivamente i genitori e si avviserà immediatamente il 118. In caso l' alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.

In particolare: in caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che ne appuri i fatti, la responsabilità ed attivi le procedure opportune. Per quanto riguarda le azioni da attivare, i docenti si devono attenere al Regolamento per la sicurezza che ogni plesso ha in custodia e, in caso di incidente, stilare immediatamente una relazione da consegnare agli uffici per l'espletamento delle opportune pratiche.

E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

#### Art.13 Autorizzazioni e liberatorie

E' fatto divieto di richiedere ai genitori speciali autorizzazioni, in gergo definite "liberatorie", che si sostanziano in formule di esonero da responsabilità dell'Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti ad attività o situazioni che non assicurino la vigilanza degli allievi.

Dette "liberatorie" non solo non costituiscono cause esimenti la responsabilità dell'Istituzione Scolastica, ma costituiscono, in un eventuale giudizio risarcitorio, elemento probatorio di responsabilità. Esse, infatti, si risolvono in un'implicita ammissione dell'omessa vigilanza degli alunni/e.

Si ritiene, inoltre necessario disporre che da oggi non dovranno essere inviate comunicazioni ai genitori, o a qualsivoglia soggetto esterno che non siano state espressamente autorizzate dalla Scrivente.

## Art. 14 Sostituzioni di colleghi assenti.

In caso di assenza improvvisa di un docente, spetta al responsabile del plesso provvedere all'organizzazione della custodia degli alunni/e del collega assente. In linea di massima il servizio di vigilanza può essere assicurato tramite misure provvisorie quali, ad esempio, l'abbinamento di due classi, la ripartizione degli alunni/e fra le varie classi, l'affidamento all'insegnante di sostegno (se opera nella classe del collega assente o nel caso di assenza del/degli alunni/e con h.) oppure, per brevi ritardi, l'affidamento della classe ad un collaboratore scolastico, sotto la supervisione di un insegnante dell'aula vicina.

In nessun caso gli alunni/e possono essere lasciati incustoditi.

Nei casi di sciopero degli insegnanti, qualora giungano a scuola alunni/e non accompagnati dai genitori, gli alunni/e stessi sono trattenuti e ripartiti fra le varie classi. Nel caso risulti impossibile garantire un idoneo servizio di vigilanza a causa dell'eccessivo numero di alunni/e, si invitano telefonicamente i genitori a ritirare gli alunni/e i cui insegnanti sono in sciopero.

## Art. 15 Ritardi genitori

Qualora i genitori (o gli adulti) dei bambini, che normalmente vengono prelevati personalmente, siano in ritardo, il personale collaboratore dovrà custodire questi alunni/e, anche facendo ricorso a straordinario e comunque attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia e con la segreteria dell'Istituto fino a quando non venga provveduto in merito e i bambini prelevati in sicurezza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. L.gs n. 39/1993